

DECRETO

n. 66 del 16/06/2020

Decreto a contrarre. Acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 - affidamento diretto attraverso una trattativa diretta su MEPA per la fornitura di un sistema di Storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensivo di assistenza.

CIG: 833349057F.

Importo a base d'asta: € 39.800 oltre Iva di legge

Nomina RUP: Simone Montagnani

Impresa: TELECOM ITALIA SPA PI:00488410010

All. A: Relazione Tecnica

All. B: Schema di contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana con Delibera n. 48/2018;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto il Bilancio Previsionale annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;
- Visto il documento di Programmazione contrattuale di beni e servizi 2020-2021 del LaMMA;
- Vista la Relazione Tecnica dell'Ing. Carlo Brandini nella quale si dà atto della necessità di acquisire n. 1 sistema server ad alta densità;
- Visto l'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 adeguatamente motivati;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
- Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani relativa alla necessità di acquisire un sistema di Storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensivo di assistenza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto indetto con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Simone Montagnani considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del bene oggetto del presente decreto;

Considerata la necessità di procedere all'acquisizione di un sistema di Storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensivo di assistenza;

Considerata la volontà della presente Amministrazione di rispettare i principi di leale concorrenza e rotazione dei fornitori e, più in generale, i principi di economicità, efficacia ed efficienza che caratterizzano una corretta gestione amministrativa;

Visto l'art. 36, co. 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 in virtù del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto di dover procedere attraverso una trattativa diretta sul MEPA con la Ditta TELECOM ITALIA SPA PI:00488410010,

DECRETA

1. di indire per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 una procedura di affidamento diretto attraverso una trattativa diretta sul MEPA, per l'acquisizione di sistema di Storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensiva di assistenza con la Ditta TELECOM ITALIA SPA PI:00488410010;
2. di nominare Simone Montagnani quale Responsabile unico del procedimento di gara di cui al presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto;
3. di dare atto che il costo a base d'asta è pari a € 39.800 oltre Iva di legge;
4. di approvare la Relazione Tecnica e il contratto che in schema fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'amministratore Unico
Bernardo Gozzini

ALL. A

RELAZIONE TECNICA

RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI STORAGE DATI SAN PER
L'INFRASTRUTTURA VIRTUALE DEL CONSORZIO LAMMA
COMPENSIVO DI ASSISTENZA
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Premessa

Attualmente presso la sede del Consorzio LaMMA è presente una infrastruttura virtuale che consta ormai di più di 100 sistemi virtuali rappresentanti il cuore di tutti i servizi del Laboratorio, dai sistemi di autenticazione e sicurezza interni, alla elaborazione dati e gestione di backup.

In considerazione delle crescenti esigenze di risorse di archiviazione e la obsolescenza degli storage attuali, che in parte hanno più di dieci anni di vita, considerando anche le basse performance e gli alti costi della manutenzione e le difficoltà di reperimento di pezzi di ricambio, è necessario procedere quanto prima a completare il processo di aggiornamento della infrastruttura virtuale del Consorzio, per permettere di dismettere tutti gli apparati obsoleti, presenti all'interno del Data Center, ed in particolare di:

- N°1 MSA 2020fc: storage con contratto di manutenzione attiva fino al 31 Dicembre 2020
- N°1 MSA 2022fc: storage con contratto di manutenzione attiva fino al 31 Dicembre 2020
- N°1 MSA P2000G3: storage con contratto di manutenzione attiva fino al 31 Dicembre 2020
- N°1 HP 3PAR 7200: storage con contratto di manutenzione scaduto a Gennaio 2020

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario acquisire un nuovo storage che abbia una capacità di almeno 40TB lordi di dati, e una tecnologia dei dischi a stato solido per avere le performance necessarie all'attuale e immediato futuro.

La sostituzione di questi storage permetterà di dismettere definitivamente i server HP Blade allocati nel relativo chassis HP C7000 integrato ai suddetti storage, liberando spazio, migliorando i consumi elettrici ed il raffreddamento del datacenter, nonché eliminando i costi di manutenzione.

Dettaglio tecnico

Per raggiungere gli obiettivi di velocità richiesti, si ritiene che la scelta debba ricadere su uno storage all Flash, con memoria a stato solido, con una capacità lorda minima di 40TB dotato di assistenza onsite 24x7 (H24 tutti i giorni della settimana) con intervento entro 4 ore, per una durata di 5 anni.

Il sistema dovrà essere dotato di tutti gli accessori necessari al montaggio in armadi RACK tradizionali da 19" con profondità di 1000mm, e delle schede di interfacciamento con relativi accessori che permettano il completo

e ottimale funzionamento con la nostra attuale rete SAN in Fibra ottica da 16Gbit/s composta da switch HP 3600B.

Caratteristiche principali della fornitura:

- N°24 Dischi SSD Read Intensive da 1,92TB.
- Gestione e configurazione completa ed avanzata via web (LUN,SNMP,Alert email,etc)
- Doppio Controller ad alta affidabilità di collegamento con almeno 16GB di Cache.
Ogni Controller dovrà avere 4 porte disponibili di cui almeno 2 già popolate con relativo Transceiver per collegamenti in Fibra 16Gbit/s compatibile con HPE StoreFabric SN3600B 32Gb Fibre Channel Switch
- Possibilità di configurazione di tutti i tipi di Raid comuni: 0,1,5,10,50
- Alimentazione elettrica e ventole, ridondanti
- Formato per installazione su Armadi RACK da 19" con profondità di 1000mm.
- Assistenza tecnica quinquennale che preveda l'intervento entro 4 ore in loco e la segnalazione del guasto h24x7, ossia tutti i giorni della settimana a qualsiasi orario.

Dovranno essere fornite le slitte per il montaggio RACK.

Procedura di gara

In assenza di convenzioni attive su Consip per la fornitura di cui alla presente relazione, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si ritiene di procedere attraverso una procedura di affidamento diretto, per il prodotto con le caratteristiche sopra citate, tramite lo strumento della Trattativa sulla piattaforma MEPA alla seguente ditta:

TELECOM ITALIA SPA
Partita IVA:00488410010
Milano (MI) Via Gaetano Negri 1

Tel. 800333666
Fax. 800333669

Pec Registro Imprese:
GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT

Tempi di consegna:

La consegna della fornitura deve avvenire entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto.

Stima dei Costi:

Costo stimato **39.800,00 € IVA esclusa** comprensivo della consegna presso la sede dell'Ente.

Sesto Fiorentino, 11 Giugno 2020

Il referente Tecnico
Simone Montagnani

ALL. B

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di un sistema di storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensivo di assistenza – CIG: 833349057F.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

fra

- il Consorzio LaMMA, con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, n. 10, codice fiscale 94152640481, rappresentata dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04/06/1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 20/06/2018 autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. dell'/06/2020, esecutivo a norma di legge;

- TELECOM ITALIA SPA (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in Milano (MI) Via Gaetano Negri 1, partita IVA n. 00488410010, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio
(In caso di procura speciale)

rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio _____ di _____, n. _____ di Repertorio del _____ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio _____ si allega al presente contratto sotto la lettera " _ "

PREMESSO

- che con decreto n. _____ del _____ dell'Amministratore Unico si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, la Relazione Tecnica, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara e, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni

rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad affidare la fornitura di un sistema di storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensivo di assistenza

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico affida all'Appaltatore TELECOM ITALIA SPA, che, nella persona del Sig. _____ accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa alla fornitura di un sistema di storage dati SAN per l'infrastruttura virtuale del LaMMA comprensivo di assistenza.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nella relazione Tecnica (di seguito indicata, per brevità, come "Relazione") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "A".

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di marcatura temporale e scade dopo 5 anni dalla data di regolare esecuzione della consegna.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall'offerta economica che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato "B".

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nella Relazione.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del

D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere utilizzando il suddetto indirizzo la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto, e dovrà essere emessa successivamente alla comunicazione del rilascio del Certificato di verifica di conformità (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di verifica di conformità sarà effettuata in modalità telematica.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 4 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 nè potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

2. La fattura *elettronica* intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", del codice CIG 833349057F.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

4. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio Certificato di verifica di conformità. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Consorzio LaMMA in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

7. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso

_____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. _____ esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore/al RTI fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 833349057F.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Simone Montagnani è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

In caso di verifica positiva della prestazione resa dall'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione emetterà il certificato di regolare esecuzione.

ART.10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore quali _____ ed è consentito nei limiti del ___% del valore complessivo del contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare al Consorzio LaMMA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate al Consorzio LaMMA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo ___.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 833349057F. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione

Toscana adottato dal LaMMA, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio LaMMA si applica quanto previsto dal successivo art. ___.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio LaMMA si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è soggetto a penalità quando effettua in ritardo le prestazioni indicate in Relazione.

Per il ritardo nell'esecuzione della fornitura per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 200.

Per il ritardo nell'esecuzione dell'assistenza per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 100.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione

presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Ente procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva

mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____, con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore del Consorzio LaMMA nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____/00).

L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ *(inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società)*.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 – RECESSO

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA mentre le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
- la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA a sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

L'Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini, per il Consorzio LaMMA

Il Rappresentante, Sig. , per l'Appaltatore